



**ORDINE DEGLI AVVOCATI**  
FORO DI S. MARIA CAPU2AVETERE  
PALAZZO DI GIUSTIZIA- TEL. 0823.847899 - 847792

Cod Fiscale 80009970619

## ESTRATTO DAL VERBALE CONSILIARE DEL 14.11.2024

### OMISSIS

Modifica art. 307 bis cpc, “estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato” Determinazioni consequenziali

Il Consiglio, premesso:

che nella legge di bilancio per il 2025, ora al vaglio del Parlamento, vi è la proposta di introdurre nel codice di procedura civile, una nuova fattispecie di estinzione del processo civile, art.307 bis: “estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato”. La predetta proposta prevede, che in virtù dell’introducendo art.307 bis cpc il processo civile si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Invero, alla prima udienza il Giudice, se verifica l’omesso o il parziale pagamento del contributo unificato, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di persistente mancato pagamento, dichiara l’estinzione del giudizio. In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine concesso, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il Giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento. Con esclusione da tale previsione sono dei procedimenti cautelari e possessori. La norma si applica invece anche alle controversie di lavoro e al processo esecutivo.

Si evidenzia che con la legge di bilancio si sta cercando di introdurre una disposizione di carattere processuale di notevole importanza, atteso che si vuole introdurre una nuova ipotesi di estinzione dei giudizi civili, ciò senza il preventivo confronto con l’accademia e con gli operatori, avvocati e giudici. Ma ciò che desta serio sconcerto è il merito della questione, infatti, come a tutti è noto nel corso degli anni, il legislatore è più volte intervenuto a regolamentare il regime fiscale degli atti processuali civili, fino all’introduzione del contributo unificato (calcolato sul valore della controversia e delle eventuali domande ulteriori, riconvenzionali o nei confronti di terzi) così facendo è andato a comprimere sempre di più il diritto previsto dall’art. 24 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, condizionandolo alla capacità economica del soggetto e all’adempimento di un onere tributario, ma fino ad ora mai si era ipotizzata una sanzione, in caso di mancato o parziale pagamento, che avesse un effetto processuale diretto. Tale sanzione di estinzione ha un notevole rilievo legittimità costituzionale, e la sua «non manifesta infondatezza» si collega alla lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ma anche a quella dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.). Subordinare l’accesso alla giustizia al pagamento di una tassa e prevedendo in caso di omesso o parziale pagamento l’estinzione del processo, confonde così il piano fiscale, con quello processuale, sebbene quest’ultimo sia finalizzato unicamente all’accertamento dei diritti. Con il

previsto meccanismo della estinzione del giudizio in caso di omissione o parziale pagamento del contributo unificato si produce una vera e propria discriminazione su base reddituale, che non si può tacere.

all'unanimità,

**delibera (n.850)**

1) di manifestare ferma e decisa contrarietà alla proposta del governo di introduzione dell'art. 307 bis cpc nel codice di procedura civile;

2) di riservarsi ogni iniziativa di protesta qualora la proposta sopra riportata non venga ritirata.

La presente delibera viene trasmessa al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Economia e delle finanze, ai presidenti delle Commissioni di Giustizia di Camera e Senato, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, e a tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati d'Italia.

f.to Il Consigliere Segretario  
Avv. Paolo Falco



f.to Il Presidente  
Avv. Angela Del Vecchio